

COMUNE DI DOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

Prot. n. 13180

Ordinanza n. 720

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Albarea e nel Tratto di via Torre compreso tra via Arino e via Albarea.

Oggetto: Parziale modifica all'ordinanza n. 720 del 10/8/95.

IL SINDACO

- Vista la relazione del responsabile del servizio Polizia Municipale con la quale viene prospettata la necessità di disciplinare la circolazione in via Albarea e nel tratto di via Torre compreso fra via Arino e via Albarea in quanto la circolazione di mezzi pesanti costituisce situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione;
- Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs 30/4/1992, n. 285;
- Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario a dare corso al provvedimento proposto;
- Vista la Legge 8/6/1990, n. 142;

ORDINA

- 1 - E' vietato il transito, in via Albarea e nel tratto di via Torre compreso fra via Arino e via Albarea, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.;
- 2 - E' vietato il transito, in via Albarea, dei veicoli aventi un'altezza superiore a m. 3;
- 3 - E' vietato il sorpasso, in via Albarea e nel tratto di via Torre compreso fra via Arino e via Albarea, per tutti i veicoli a motore, eccetto ciclomotori e motocicli;
- 4 - I residenti proprietari dei veicoli indicati ai punti sub 1 e 2 sono autorizzati alla circolazione in deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- 5 - A richiesta degli interessati, l'Ufficio di polizia Municipale potrà accordare, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del codice della strada, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi subordinandoli a specifiche condizioni o cautele;
- 6 - A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/8/1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- 7 - In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- 8 - A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale;
- 9 - Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, settore LL.PP. è incaricato dell'apposizione della segnaletica prevista dal codice della strada;
- 10 - E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada il rispetto dei segnali apposti, con l'avvertenza che in caso di trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge;
- 11 - Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni del presente provvedimento.

Dolo, li 10 AGO. 1995

SINDACO
Avv. Paolo Vannini